

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1362 del 13 DIC. 2021

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato a sviluppo di un data base contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici "Database Nazionale sulla Colangite Biliare Primitiva", proposto dal Centro delle Malattie Autoimmuni del fegato Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università di Milano-Bicocca. Sperimentatore principale: Dott. Maurizio Russello (U.O.S.D. di Epatologia P.O. Garibaldi Nesima).

Proposta N° 154 del 09 DIC. 2021

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Affari Generali

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento
Dott. *Alfa Marchese*

Il Direttore della U.O.C.
Dott.ssa *Erilia Riggi*

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

Premesso che, con nota prot. n. 784/C.E. del 26.10.2021 il Comitato Etico Catania2 ha trasmesso il verbale di parere favorevole, espresso nella seduta del 19.10.2021, alla conduzione dello studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato allo sviluppo di un data base contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici: *“Database Nazionale sulla Colangite Biliare Primitiva”* (PBC322), proposto dal Centro delle Malattie Autoimmuni del Fegato Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 Milano;

Che, per la conduzione dello studio di cui sopra è stato individuato quale sperimentatore responsabile locale il Dott. Maurizio Russello, che svolgerà le relative attività presso l'U.O.S.D. di Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima;

Che, con nota del 02.12.2021, prot. gen. n. 21535, il Dott. Maurizio Russello ha trasmesso la richiesta di autorizzazione dello studio di che trattasi (protocollo PBC322);

Che, lo studio sarà condotto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo, pronunciati dal Trattato di Helsinki ed in ottemperanza al D.M. 15/07/1997 e s.m.i., emanato dal Ministero della sanità, *“Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”*, alla Legge n. 145 del 28/03/2001, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 04/04/1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani”* ed al D. Lgs. n. 211 del 24/06/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”*, rispettando le norme di Buona pratica clinica, *“Good Clinical Practice (GCP)”*;

Che, con nota email del 02.12.2021, prot. gen. n. 21589 del 03.12.2021, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha trasmesso la convenzione, relativa allo studio di che trattasi, firmata digitalmente dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con la quale è stato stabilito che trattasi di studio *no-profit*, che il promotore fornirà le schede per la raccolta dati dei pazienti e che non sono previsti oneri a carico per l'ARNAS;

Ritenuto di prendere atto della nota del 26.10.2021, prot. n. 784/C.E., con la quale il Comitato Etico Catania2 ha trasmesso il verbale di parere favorevole, espresso nella seduta del 19.10.2021, relativo alla conduzione dello studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato a sviluppo di un data base contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici: *“Database Nazionale sulla Colangite Biliare Primitiva”* (PBC322) , proposto dal Centro delle Malattie Autoimmuni del Fegato Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Ritenuto, poter autorizzare l'esecuzione dello studio “PBC322”, di cui sopra e pertanto di procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione trasmessa con nota email del 02.12.2021, prot. gen. n. 21589 del 03.12.2021, sottoscritta digitalmente dal promotore;

Ritenuto, di trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, allo sperimentatore responsabile locale Dr. Maurizio Russello, al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima ed al Presidente del Comitato Etico Catania2;

Ritenuto, infine, di munire la presente della clausola immediata esecutività;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della nota del 26.10.2021, prot. n. 784/C.E., con la quale il Comitato Etico Catania2 ha trasmesso il verbale di parere favorevole, espresso nella seduta del 19.10.2021, relativo alla conduzione dello studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato a sviluppo di un data base contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici: "Database Nazionale sulla Colangite Biliare Primitiva" (PBC322), proposto dal Centro delle Malattie Autoimmuni del Fegato Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Autorizzare l'esecuzione dello studio "PBC322" di cui sopra e pertanto procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione trasmessa con nota email del 02.12.2021, prot. gen. n. 21589 del 03.12.2021, sottoscritta digitalmente dal promotore.

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, allo sperimentatore responsabile locale Dr. Maurizio Russello, al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima ed al Presidente del Comitato Etico Catania2.

Munire la presente della clausola immediata esecutività.

Allegati, parte integrante del presente atto deliberativo:

- Convenzione tra ARNAS Garibaldi e Università degli Studi di Milano Bicocca

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali Avvocato
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari generali e, pertanto,

Prendere atto della nota del 26.10.2021, prot. n. 784/C.E., con la quale il Comitato Etico Catania2 ha trasmesso il verbale di parere favorevole, espresso nella seduta del 19.10.2021, relativo alla conduzione dello studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato a sviluppo di un data base contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici: "Database Nazionale sulla Colangite Biliare Primitiva" (PBC322), proposto dal Centro delle Malattie Autoimmuni del Fegato Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Autorizzare l'esecuzione dello studio "PBC322" di cui sopra e pertanto procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione trasmessa con nota email del 02.12.2021, prot. gen. n. 21589 del 03.12.2021, sottoscritta digitalmente dal promotore.

Trasmettere copia del presente atto, in uno alla convenzione firmata, all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, allo sperimentatore responsabile locale Dr. Maurizio Russello, al Direttore Medico di Presidio del P.O. Garibaldi Nesima ed al Presidente del Comitato Etico Catania2.

Munire la presente della clausola immediata esecutività.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giannanco)




Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al

_____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e

contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ACCORDO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO OSSERVAZIONALE

"DATABASE NAZIONALE SULLA COLANGITE BILIARE PRIMITIVA - Studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico, associato a sviluppo di un database contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici" – PBC322

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12621570154 (d'ora innanzi denominata semplicemente **"Promotore"**); ai fini del presente Accordo rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi, giusta delega Rep. decreti n. 5548/2019 - Prot. 0076792/19 del 10/10/2019, vista la determina dirigenziale n. 576, protocollo n. 14987/20 del 27/02/2020
da una parte

e

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, cap 9123 – catania P. Iva: 04721270876 (d'ora innanzi denominato semplicemente come **"Centro Partecipante"**) rappresentata dalla data del 04.04.2019 dal Dott. fabrizio De Nicola,
dall'altra parte
di seguito singolarmente/collettivamente anche la "Parte"/le "Parti".

PREMESSO CHE:

1. Il Promotore intende condurre lo studio osservazionale no-profit dal titolo:

DATABASE NAZIONALE SULLA COLANGITE BILIARE PRIMITIVA - Studio multicentrico nazionale, osservazionale, retrospettivo e prospettico,

associato a sviluppo di un database contenente dati clinici e raccolta di campioni biologici" (qui di seguito identificato come lo "Studio");

2. Lo "Sperimentatore Principale" dello Studio è il Prof. Pietro Invernizzi, afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia del Promotore;

3. Il Dott. Maurizio Russello, afferente al Centro Partecipante, e il Centro Partecipante hanno dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo Studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal Protocollo dello Studio e dalla normativa vigente;

4. Il Centro Partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo Studio in questione presso la l'U.O.S.D. di Epatologia del P.O. garibaldi Nesima;

5. Lo Studio è stato approvato dal Comitato del Promotore, Comitato Etico Brianza in data 24/01/2019;

6. Il Comitato Etico del Centro Partecipante, Catania² ha espresso il proprio parere favorevole alla effettuazione dello studio nella seduta del 19/10/2021;

7. Lo Studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Tutto ciò premesso tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo e ne vincolano ad ogni effetto l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 - Oggetto

Il Promotore affida al Centro Partecipante l'esecuzione dello Studio secondo quanto

disposto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico competente e da eventuali emendamenti successivamente approvati dal medesimo Comitato Etico.

La partecipazione del Centro Partecipante avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino al termine dello Studio, come previsto nel Protocollo.

Art. 3 - Responsabile

Il Centro Partecipante identifica nel Dott. Maurizio Russello lo **Sperimentatore Responsabile Locale**.

Art. 4 - Fornitura materiale

Il Promotore fornisce, attraverso le modalità specificate nel protocollo dello Studio, apposite schede per la raccolta dei dati dei pazienti previsti nello Studio.

Il Promotore garantisce il trasporto dei campioni biologici dei pazienti arruolati nel Centro partecipante presso il centro di stoccaggio di campioni per finalità di ricerca presso la sede del Promotore (Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Via Cadore 48, 20900 Monza, MB) ove saranno conservati e successivamente utilizzati per le finalità dello Studio, sotto la responsabilità del Prof. Pietro Invernizzi.

Il centro di stoccaggio provvederà alla distruzione dei campioni biologici entro il tempo massimo di conservazione previsto dal Protocollo, sotto la responsabilità del Prof. Pietro Invernizzi.

Art. 5 - Dati personali

Il Promotore, il Centro Partecipante e lo Sperimentatore Responsabile Locale, per quanto di rispettiva competenza, nell'esecuzione dello Studio, anche per quanto attiene alla protezione dei dati personali dei pazienti, si atterranno alle disposizioni del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation).

Il Centro Partecipante invierà i dati dei pazienti de-identificati tramite e-CRF fornita dal Promotore.

Nel caso di esportazione di dati dei pazienti verso un Paese terzo privo di una legislazione adeguata in materia di tutela dei dati personali, le Parti si impegnano ad adottare garanzie adeguate per la tutela dei dati personali e relativi alla salute dei pazienti.

Resta pertanto inteso che, ai fini dell'individuazione dei ruoli ai sensi della normativa nazionale e internazionale per il trattamento e la protezione dei dati, le Parti, quali il Promotore e il Centro partecipante, sono da considerarsi **Titolari Autonomi** per i dati di propria competenza, secondo lo schema qui di seguito riportato:

- il Promotore rispetto ai trattamenti relativi ai dati dei pazienti ricevuti per finalità di ricerca dal Centro;
- il Centro partecipante rispetto ai trattamenti relativi ai dati dei pazienti raccolti per finalità di cura.

Art. 6 - Protocollo ed emendamenti

Lo Sperimentatore Responsabile Locale garantisce l'osservanza del Protocollo dello Studio approvato dal Comitato Etico competente e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dal medesimo Comitato Etico.

Art. 7 - Obblighi del Centro Partecipante

Il Centro Partecipante, per il tramite dello Sperimentatore Responsabile Locale, si impegna a:

- compilare, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, le schede (in formato

elettronico) appositamente realizzate dal Promotore, garantendo espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;

- tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati), allo scopo di consentire la verifica dell'attendibilità dei dati;
- conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo Studio in un luogo sicuro per 7 (sette) anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 8 - Monitoraggio

Il Centro Partecipante garantisce l'accesso a personale del Promotore o di altra organizzazione individuata e delegata dal Promotore, per le verifiche di qualità dei dati dei pazienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Ispezioni

Il Centro Partecipante garantisce l'accesso al personale di enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Norma di rinvio

Il Centro Partecipante e lo Sperimentatore Responsabile Locale si impegnano ad osservare, per tutto quanto non previsto dal Protocollo di Studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Art. 11 - Risultati

Ferma restando la titolarità dei dati dei pazienti dello studio secondo la vigente normativa, tutti i risultati totali o parziali dello Studio conseguiti con le attività svolte nell'ambito del presente Accordo e tutte le informazioni e i dati ad essi relativi (di seguito "Risultati") saranno pubblicati ai sensi della normativa e prassi vigente, anche in caso di risultati negativi. Resta inteso che il Promotore avrà la piena ed esclusiva proprietà intellettuale delle elaborazioni dei dati dei pazienti relativi allo

Studio e dei relativi risultati.

L'eventuale brevettazione o registrazione di Risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite nell'ambito del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Promotore.

È altresì fatta salva la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri dal Promotore nell'ambito delle ulteriori attività dello Studio che esulano dal presente Accordo.

Art. 12 - Pubblicazione

Il Promotore garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello Studio, secondo quanto previsto dal Protocollo, senza alcun vincolo e assicurando al Centro Partecipante visibilità proporzionale in merito alla partecipazione allo Studio.

Il Centro Partecipante, al fine di non vanificare la pubblicazione dei risultati complessivi dello Studio, potrà diffondere e pubblicare i risultati parziali relativi ai dati dei pazienti trattati presso di esso, in conformità alla vigente normativa, solo dopo la pubblicazione dei risultati complessivi dello Studio da parte del Promotore, e in ogni caso previa approvazione del Promotore a cui il testo dovrà essere sottoposto almeno 30 (trenta) giorni prima della sua pubblicazione.

Le pubblicazioni scientifiche dei Risultati realizzati nell'ambito del presente Accordo saranno preventivamente autorizzate dallo Sperimentatore Principale. Tali pubblicazioni dovranno comunque riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Se le pubblicazioni contengono Informazioni Confidenziali, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione per la pubblicazione alla Parte svelante e/o proprietaria delle suddette Informazioni Confidenziali. La pubblicazione dei Risultati potrà essere

temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali

Risultati inventivi da parte del Promotore.

Art. 13 - Confidenzialità

Ai fini del presente Accordo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale, fino alla conclusione dello Studio e per un periodo ulteriore di 5 (cinque) anni, qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione dello Studio e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Per essere considerate riservate, le Informazioni Confidenziali devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come "CONFIDENZIALI". Se le Informazioni Confidenziali vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 (trenta) giorni e chiaramente contrassegnate come "CONFIDENZIALI".

Le Parti si impegnano a:

- mantenere le Informazioni Confidenziali segrete e riservate e non rivelarle a terzi;
- limitare l'uso delle Informazioni Confidenziali alle attività oggetto del presente Accordo e connesse allo Studio e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività oggetto del presente Accordo connesse allo sviluppo dello Studio;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano rese disponibili le

Informazioni Confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la non-pubblicazione delle Informazioni Confidenziali.

Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte degli Sperimentatori Responsabili e dei loro collaboratori.

Art. 14 - Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla vigente legge italiana. Nel caso di controversie derivanti dall'Accordo, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 15 - Durata dell'Accordo

Le Parti convengono che il presente Accordo avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore fino al termine dello Studio, secondo le previsioni del Protocollo di Studio, fermi restando gli impegni alla confidenzialità e la disciplina dei risultati e delle pubblicazioni come previsto dal presente Accordo, che resteranno vincolanti per le parti anche oltre la cessazione del presente Accordo.

Art. 16 - Risoluzione

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente Accordo – e, quindi, l'interruzione immediata dello Studio da parte del Centro Partecipante – nel caso di violazione, da parte del Centro Partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente Accordo, nonché di quelli contenuti nel Protocollo di Studio.

Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello Studio siano suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di 30 (trenta) giorni entro il quale il Centro Partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica.

Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, l'Accordo dovrà considerarsi risolto.

Art. 17 - Recesso

Ciascuna Parte ha il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, il Promotore manterrà la piena proprietà delle elaborazioni dei dati dei pazienti raccolti fino al momento del recesso e dei relativi risultati, e il Centro Partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i dati dei pazienti divenuti disponibili fino alla data del recesso.

Art. 18 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo e fatti salvi specifici ulteriori accordi scritti fra le Parti.

Art. 19 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti contraenti.

Art. 20 - Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti il presente Accordo saranno trasmesse:

Per il Centro Partecipante a:

ARNAS Garibaldi Catania

U.O.C. Affari Generali Amas Garibaldi Catania

Dott. Alfio Marchese

Piazza Santa Maria di Gesù n. 5 – 95123 Catania

E-mail: amarchese@amasgaribaldi.it

PEC: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it

Per il Promotore a:

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Via Cadore n. 48 – U8

20900 – Monza

E-mail: gaia.spilimbergo@unimib.it

PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it (indicando **sempre** in c.c. gaia.spilimbergo@unimib.it)

Art. 20 - Firma digitale, registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dal Promotore (aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo di € 48,00.

Milano,

Per il Promotore

Il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Catania,

Per il Centro partecipante:

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio De Nicola

[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio De Nicola

